

Ref 328  
- 7 MAG. 2024  
Data

PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE E  
ALL'OCCUPABILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'  
**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Riferimenti DGR 1728 del 30/12/2022, DGR 1558 del 12/12/2023 e DGR 1375 del  
16/09/2020, DDG ULSS n 5 Polesana n 462 del 03/04/2024

**TRA**

L'Azienda ULSS n. 5 Polesana con sede legale con sede in Rovigo, Codice Fiscale  
e Partita IVA n. 01013470297 nella persona del Direttore Generale, legale  
rappresentante pro-tempore, dott. Pietro Girardi domiciliato per la carica presso la sede  
dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana;

**E**

L'ente "COOP. SOC. TITOLI MINORI" con sede legale presso CALE SEMINARIO 740 (CHIOGGIA)  
via CALE SEMINARIO n° 740, Codice fiscale 03209900277, legalmente  
rappresentato da TOZZO BRANCA VALERIA in qualità di capofila della rete  
"VAL. G. 02.05"

**PREMESSO CHE**

La Regione del Veneto con DGR 1728 del 30/12/2022, DGR 1558 del 12/12/2023 e  
DGR 1375/2020 ha individuato le modalità di finanziamento e di realizzazione dei  
progetti per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità di persone con disabilità  
ed ha assegnato all'Azienda ULSS n. 5 Polesana il compito di avviare i progetti.

Il capofila dichiara sotto la propria responsabilità che lui stesso e i partner della rete  
sono:

- a) in regola e rispettosi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro  
con il personale impiegato;
- b) in regola con l'avvenuto adempimento degli obblighi e oneri assicurativi  
antifortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi, strumenti ed  
attrezzature;
- c) in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza dei locali adibiti  
allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- d) in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia  
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro");

## SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S n. 5 Polesana si avvale dei soggetti aderenti alla rete per la realizzazione di progetti per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità di persone con disabilità, "beneficiari", per il triennio di validità degli elenchi;
2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la piena realizzazione delle attività (come dettagliate nel progetto personalizzato di ogni utente) come previste dal progetto validato dalla specifica Commissione all'uopo costituita e approvato dalla DDG n. 462 del 03/04/2024, e sono pienamente responsabili degli impegni assunti dal soggetto capofila con il presente accordo;
- 3 I progetti possono essere implementati esclusivamente per il Distretto per cui sono stati presentati/approvati.

### Art. 2 Modalità di realizzazione

1. Per ciascun beneficiario viene concordato tra la persona, il soggetto ospitante e l'UOC Disabilità e Non Autosufficienza competente per distretto dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, il progetto personalizzato, sulla base di quanto definito dall'Unità di Valutazione Multi-professionale Distrettuale con relativa compilazione della scheda SVAMDI per la valutazione del bisogno assistenziale (come previsto dalla DGR n.1804/2004).
2. Il soggetto ospitante si impegna:
  - ad accogliere la persona nei locali individuati e a realizzare l'attività concordata, assumendo lo standard minimo di minutaggio settimanale medio pro capite di almeno 420 minuti, secondo l'articolazione definita nell'ambito del progetto personalizzato;
  - a realizzare i progetti personalizzati per ciascun beneficiario, mediante i percorsi integrati per l'occupabilità A) e/o mediante i percorsi integrati orientati all'inserimento lavorativo B) per un massimo di 225 giorni annui, incluse le eventuali giornate di presa in carico mediante prestazioni a distanza e/o supporto domiciliare;
  - a garantire la copertura assicurativa INAIL e RC;
  - a partecipare al tavolo tecnico di co-progettazione per il monitoraggio e la valutazione dei progetti sperimentali.
3. In caso di interruzione del progetto da parte della persona interessata o di altri eventi che determinino una modifica dello stesso il soggetto ospitante dovrà darne immediata comunicazione all'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza competente.
4. L'azienda ULSS n. 5 Polesana si impegna:
  - a istituire un tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio e alla

valutazione della sperimentazione;

- a collaborare per la realizzazione dei progetti personalizzati;
- a erogare il contributo del valore massimo di euro 30,00 pro die/pro capite per entrambi i percorsi A) e B).

### **Art. 3 Sistema tariffario e pagamenti**

1. Il contributo pro capite è di € 30,00 giornaliero e onnicomprensivo (Iva inclusa al 5% qualora dovuta), per ogni giorno di presenza previsto dal progetto personale, fino a un massimo di 225 giorni/anno.
2. Si precisa che in caso di assenza dell'utente non è previsto alcun tipo di remunerazione della giornata.
2. Il soggetto ospitante s'impegna ad alimentare il sistema informativo dell'Azienda ULSS e della Regione Veneto (ATL@NTE) inserendo i dati necessari, anche ai fini del Flusso Informativo Regionale (vedi D.D.R. n. 220/2015), nonché le presenze/assenze degli utenti e a emettere mensilmente le fatture. I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte dell'UO Disabilità, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S n. 5 Polesana di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.
4. I contributi saranno trasferiti dall'Azienda ULSS 5 all'ente capofila della rete inserita nell'elenco, come individuata dalla persona con disabilità e verificata dall'UVMD, sulla base delle giornate effettivamente erogate dalla stessa a favore della persona con disabilità, la quale avrà poi l'obbligo di trasferire le quote di competenza agli altri soggetti dell'accordo di partenariato. Trimestralmente l'ente capofila invierà agli uffici competenti dell'Azienda Ulss 5 Polesana una rendicontazione con le quote spettanti e trasferite agli altri soggetti partecipanti alla rete.

### **Art. 4 Valore contributo procapite**

L'inserimento di un beneficiario nello specifico percorso è effettuato dall'Azienda ULSS sulla base del progetto individuale formulato dall'UVMD, tenuto conto delle risorse disponibili e della preferenza espressa dalla persona con disabilità. Il valore predefinito e onnicomprensivo del contributo è fissato, per entrambi i percorsi A) e B), in € 30,00 prodie/procapite, sulla base delle giornate di effettiva presenza della persona, anche mediante prestazioni a distanza e/o di supporto domiciliare. In nessun caso possono essere remunerate le giornate di assenza. I percorsi A) e B) sono autorizzabili per un massimo di 225 giorni annui, incluse le eventuali giornate di presa in carico mediante prestazioni a distanza e/o di supporto domiciliare. Il contributo regionale remunera la rete per i fattori operativi impiegati nei percorsi integrati socioriabilitativi, di abilitazione

e sviluppo delle competenze: prestazioni educative e tutelari, assumendo lo standard minimo di minutaggio settimanale medio procapite di almeno 420 minuti garantiti in via prevalente da educatori professionali e comprensivi delle prestazioni tutelari in rapporto ai bisogni della persona con disabilità. Per ciascun percorso personalizzato deve essere prevista una presenza giornaliera minima definita in sede di approvazione del progetto in UVMD. Eventuali ulteriori prestazioni (pasti, trasporto) sono garantite tramite compartecipazione dell'utente o specifici accordi territoriali.

#### **Art. 5 Obblighi di riservatezza – obblighi in merito al trattamento di dati personali**

L'Ente capofila che tratta i dati personali degli assistiti in nome e per conto del Titolare del trattamento (stazione appaltante – AULSS 5 Polesana), è legittimato dalla sottoscrizione di contratto di nomina quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il quale diventa parte integrante del presente contratto. Da ciò ne deriva la necessità di provvedere alla nomina di sub-responsabili al trattamento, preventivamente autorizzati dal Titolare, per tutti gli altri affidatari che operano congiuntamente sotto la sua autorità nella realizzazione del modello di vita indipendente.

Responsabile del trattamento e sub-responsabili provvedono alla designazione dei loro dipendenti e collaboratori quali incaricati al trattamento di dati personali nello svolgimento delle attività, secondo quanto stabilito dall'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy Adeguato (D.Lgs 101 del 10 agosto 2018).

L'informativa per il trattamento dei dati personali degli assistiti, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è consultabile sul sito aziendale [www.aulss5.veneto.it](http://www.aulss5.veneto.it).

I tempi di conservazione dei dati personali da parte del Responsabile e dei sub-responsabili, le modalità di presa in carico delle richieste di esercizi dei diritti e quelle di collaborazione per eventuali audit e notifiche all'Autorità Garante avverrà con le modalità stabilite dai contratti di nomina sopraindicati.

#### **Art.6 Formazione elenchi e documentazione a supporto**

Gli elenchi di cui alla DGR 1375/2020 sono stati approvati con Deliberazione del Direttore Generale n. ... ed hanno validità triennale, da aprile 2024 a marzo 2027. Tutta la documentazione acquisita agli atti per la procedura di formazione degli elenchi, le dichiarazioni, la documentazione amministrativa, i progetti e gli accordi di partenariato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

#### **Art. 7 Codice di comportamento**

Il soggetto ospitante, con la firma del presente Accordo, si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.

91 del 24/01/2018, allegato al presente Accordo che ne forma parte integrante, che si estende ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.

#### **Art. 8 Verifiche e Controlli**

Il personale dell'Azienda ULSS e dell'Ente Gestore provvederanno a monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli esiti delle attività sperimentali prevedendo dall'inizio del progetto gli incontri e la documentazione cartacea periodica.

Inoltre, il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, ha la facoltà di accedere ai locali della struttura presso i quali l'utente svolge l'attività occupazionale per assumere le ulteriori informazioni e valutare il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede progettuale.

#### **Art. 9 Durata**

Il presente accordo ha la durata massima di tre anni a decorrere dal 01/04/2024 al 31/03/2027.

#### **Art. 10 Condizione Risolutiva**

Il presente accordo è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023.

#### **Art. 11 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alla DGR 1375/2020, DGR 1728 del 30/12/2022 e DGR 1558 del 12/12/2023.

#### **Art. 12 Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo è competente il Tribunale di Rovigo.

#### **Art. 13 Spese di Contratto**


Il presente accordo, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo secondo le applicazioni di legge, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Rete e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data ..... 17 APR. 2024 .....

COOP. TITOLI MINORI SCS

TIZIO BRASOLA VALERIA  
LEGALE RAPPRESENTANTE



GIOCCIA S.C.S

BEATRICE CAINI  
LEGALE RAPPRESENTANTE



**Cooperativa Sociale  
DON SANDRO DORDI**

EMANUELA BELTRATE  
LEGALE RAPPRESENTANTE



MOSAICO FRIENDS  
ADMA ODV

CICILIATO MARIA ADELIA  
LEGALE RAPPRESENTANTE

Maria Adelia Ciciliato

PETER PAN GROUP

GIOTTO BEATRICE  
LEGALE RAPPRESENTANTE



**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Pietro Girardi)**



## Dichiarazione per esenzione imposta di bollo e tassa di concessione governativa - Onlus

### Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

La sottoscritta Tiozzo Valeria nata a Chioggia il 14/12/1975 in qualità  
di legale rappresentante dell'impresa/società Titoli Minori ,  
cf 03209900277 consapevole delle conseguenze penali previste in caso di falsità in atti e  
di dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

#### DICHIARA

- 1) che l'impresa/società svolge attività di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) del d. lgs 460/1997;
- 2) che l'impresa/società ha diritto all'esenzione del pagamento della tassa sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo:

ai sensi degli artt. 11, 17, 18 del d. lgs 460/1977 (Onlus);

ai sensi degli artt. 10 comma 8, 17, 18 del d.lgs 460/1997 ( Onlus di diritto, ovvero cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non governative).

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante

-----  
Chioggia, 18/04/2024

-----

#### Note:

*Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma autografa.*

